IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

DISPOSIZIONE N. **13**

DI DATA: **30/01/2023**

OGGETTO: **AFFIDAMENTO IN ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI ESITI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 96279904B1 - IMPEGNO DI SPESA**

☑ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

☑ impegno 200/2023

☐ accertamento

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI, APPALTI, PROCESSI E SISTEMI INFORMATIVI

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- la propria disposizione di data 7 dicembre 2022 n. 177 che approvava una procedura di Indagine di Mercato per l'individuazione di soggetti in grado di fornire un servizio di pubblicazione dei bandi e degli esiti relativi alle procedure di gara ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 50/2016;

- la relazione istruttoria dd. 27 gennaio 2023 effettuata da questo RUP in merito alle manifestazioni di interesse pervenute per il servizio in oggetto, conservata agli atti dell'Amministrazione;

PRESO ATTO che all'esito dell'indagine di mercato hanno manifestato interesse alla procedura dieci soggetti, dei quali sette sono risultati in possesso dei requisiti richiesti, e che a seguito di richiesta di preventivo di offerta tre soggetti hanno dato riscontro;

RICHIAMATA la succitata relazione istruttoria effettuata dal RUP in merito ai preventivi di offerta presentati;

PRESO ATTO che il preventivo più rispondente alle esigenze dell'Amministrazione è risultato quello presentato dall'impresa A. MANZONI & C. S.p.A., con sede in Torino (TO), Via Ernesto Lugaro n. 15, C.F. e P.IVA 04705810150, in quanto unico operatore economico che ha proposto testate di quotidiani che garantiscano l'opportuna diffusione richiesta sia a livello nazionale che locale e che ha offerto un prezzo le pubblicazioni legali rispettivamente di bandi ed esiti su quotidiani nazionali e locali come di seguito indicato:

QUOTIDIANI NAZIONALI	BANDI PREZZO	ESITI PREZZO	QUOTIDIANI LOCALI	BANDI PREZZO	ESITI PREZZO
Repubblica+ La Stampa	780 €	600 €	Messaggero+ Il Piccolo	960 €	600 €

PRESO ATTO che il presente servizio, in considerazione del suo valore, rientra nelle fattispecie disciplinate dall' art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, per le quali è previsto l'affidamento diretto;

VISTO l'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/99, così come integrato e modificato dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 168/2004, convertito dalla Legge n. 191/2004, in merito al valore delle convenzioni Consip e verificato che non sussistono convenzioni attive relativamente al servizio oggetto della presente disposizione;

CONSIDERATO:

- che il principio di rotazione degli inviti non si applica laddove l'affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato come nel caso in esame, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione, come disposto dalle Linee Guida n. 4 ANAC;
- che, in ogni caso, l'impresa A. MANZONI & C. S.p.A., non è risultata affidataria dell'appalto immediatamente precedente per il medesimo servizio;

RITENUTO:

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento diretto del contratto all'impresa A. MANZONI & C. S.p.A., alle condizioni previste nel preventivo di offerta, nonchè nell'Accordo quadro, allegato alla presente disposizione,

- di approvare e sottoscrivere l'Accordo quadro allegato alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare l'importo di euro 49.898,00 IVA compresa, cap. 314 del bilancio 2023, progetto 99164, che presenta la necessaria disponibilità;

DATO ATTO che sono in corso le verifiche in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice in capo all'Appaltatore;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo il positivo esito delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti;

VISTO l'art. 84 del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Amministrazione, emanato con Determinazione del Presidente n. 3 di data 29/01/2021;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti**:**

- la disposizione del Direttore Generale di data 19 dicembre 2019, n. 90, relativa all'articolazione organizzativa dell'Ente, con la costituzione delle strutture di servizio, di ricerca scientifica e tecnologica, degli istituti e delle sezioni;

- la disposizione del Direttore Generale di data 12 febbraio 2020, n. 64, con cui è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Direttore della Sezione Affari Istituzionali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi (APS) per la durata di un triennio, con decorrenza dal 17 febbraio 2020 e scadenza al 16 febbraio 2023;

- le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di data 28 aprile 2022, n. 23 e di data 30 maggio 2022, n. 42, relative alla revisione dell'articolazione organizzativa dell'Ente, con l'individuazione delle aree di responsabilità delle strutture, sezioni e istituti, per effetto delle quali la Sezione Affari Istituzionali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi assume la

denominazione di Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi, il cui incarico di direzione è assegnato al sottoscritto Direttore;

- l'Ordine di Servizio n. 14 del 30 maggio 2022, che dà attuazione alla nuova articolazione organizzativa dell'Ente, provvedendo all'assegnazione delle risorse umane all'interno delle Strutture, Sezioni e Istituti;

- la disposizione del Direttore Generale di data 14 dicembre 2022, n. 408, relativa all'"assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa capacità di spesa" e all'"aggiornamento assegnazione dei progetti e attribuzione della relativa capacità di spesa ai direttori di Struttura, Sezione e Istituto", che attribuisce la responsabilità di gestione delle entrate e delle spese dei Direttori dell'Ente delegati;

DISPONE

- di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76 del 16/07/2020, come convertito dalla legge n. 120/2020 e successivamente modificato dalla legge n. 108/2021, all'affidamento diretto del contratto all'impresa A. MANZONI & C. S.p.A., con sede in Torino (TO), Via Ernesto Lugaro n. 15, C.F. e P.IVA 04705810150, alle condizioni indicate nel preventivo di offerta, nonché di cui all'Accordo quadro allegato alla presente disposizione;

- di approvare e sottoscrivere l'Accordo quadro allegato alla presente disposizione, per farne parte integrante e sostanziale;

- di impegnare l'importo di euro 49.898,00 IVA compresa, cap. 314 del bilancio 2023, progetto 99164, che presenta la necessaria disponibilità – CIG 96279904B1;

- di dare atto che tali spese afferiscono a compiti di natura istituzionale dell'Amministrazione.

Il Direttore della Sezione Affari
Generali, Appalti,
Processi e Sistemi Informativi
Dott. Diego Arocchi

DIEGO
AROCCHI

Firmato
digitalmente da
DIEGO AROCCHI

ALLEGATI: Accordo quadro

ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE DEI BANDI E DEGLI ESITI RELATIVI ALLE PROCEDURE DI GARA AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.LGS. 50/2016 IN FAVORE DI AREA SCIENCE PARK
CIG 96279904B1

TRA LE PARTI

Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, ente pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Padriciano n. 99, C.A.P. 34149, C.F. 00531590321, rappresentato dal Dott. Diego Arocchi, Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi dell'Ente, domiciliato per l'incarico presso la sede dell'Ente (di seguito, altresì, ente/amministrazione)

E

……, sede legale in ……, Via ……, iscritta al Registro delle Imprese di ……, al n……, P. IVA ……, domiciliata ai fini del presente atto in……, Via ……, PEC: ……., in persona del ……, e legale rappresentante……, giusti poteri conferiti da ……, (di seguito, Appaltatore)

PREMESSO CHE

il presente accordo quadro è stato affidato con Disposizione del Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi dell'Ente n. … dd. …, all'esito di un'indagine di mercato pubblicata sul profilo del committente dell'Ente e sul sito Servizio contratti pubblici (SCP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

- il presente Accordo quadro, compresi i relativi allegati, che ne costituiscono parte sostanziale ed integrante anche se non materialmente allegati ad esso, viene sottoscritto, nelle forme di legge e in modalità elettronica.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE ATTO, LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Disposizioni generali e oggetto

1. Il presente Accordo quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e alle modalità di affidamento del servizio di pubblicazione dei bandi e degli esiti relativi alle procedure di gara ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 50/2016 mediante singoli ordinativi.

2. La stipula del presente Accordo quadro non vincola in alcun modo l'ente all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine ad un obbligo dell'Appaltatore di prestare quanto oggetto del presente Accordo quadro, fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato. Il predetto importo massimo stimato, quindi, è da considerarsi non garantito e non vincolante per l'ente che, pertanto, non risponderà nei confronti dell'Appaltatore in caso di ordinativi di fornitura di importo complessivamente inferiore al suddetto importo.

3. Il presente Accordo quadro è fonte di obbligazioni per l'ente nella misura in cui lo stesso provveda con singoli ordinativi.

4. Il luogo di esecuzione dell'Accordo quadro è la sede dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, in Padriciano n. 99, C.A.P. 34149 – Trieste.

5. Il presente Accordo quadro ha per oggetto il servizio di pubblicazione dei bandi e degli esiti relativi alle procedure di gara ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 50/2016, sulle seguenti testate:

Nazionali: La Repubblica, La Stampa

Locali (regione Friuli Venezia Giulia): Il Piccolo, Messaggero Veneto.

Articolo 2 – Allegati e disciplina applicabile

1. Gli Allegati al presente Accordo quadro ne costituiscono parte sostanziale ed integrante anche se non materialmente allegati e sono di seguito illustrati:

• M-03-Preventivo di Offerta;

2. Resta inteso che in caso di contrasto tra le norme contenute nei documenti allegati ed il contenuto del presente Accordo Quadro, si intenderanno applicabili esclusivamente le disposizioni che garantiscono un regime più favorevole all'amministrazione.

L'esecuzione del presente Accordo Quadro è, dunque, regolata:

a) dalle clausole del presente documento, dei relativi allegati e dai singoli contratti attuativi/ordinativi che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti;

b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore;

c) dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e dal D.P.R. 207/2010 nelle parti vigenti;

d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

e) dal codice di comportamento dei dipendenti di Area Science Park;

f) dal Patto di integrità di Area Science Park.

Articolo 3 – Durata

1. Il presente Accordo quadro decorre dalla data di stipula dell'Accordo medesimo e ha durata di 6 (sei) mesi, eventualmente prorogabili, alla scadenza, di altri 6 (sei) mesi nel caso in cui l'importo di cui all'impegno di spesa dell'Ente non sia esaurito al termine previsto e comunque fino a concorrenza dello stesso. Il servizio potrà essere interrotto anticipatamente in caso di modifiche normative in merito all'obbligo di pubblicazione sui quotidiani attualmente vigente. L'eventuale proroga può essere chiesta dall'ente con un preavviso di almeno 30 giorni antecedenti la scadenza dell'Accordo quadro.

2. Nel caso di cui al comma 1, l'Appaltatore si impegna a prorogare il servizio in argomento alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

3. L'efficacia del presente Accordo quadro si intende comunque cessata qualora sia esaurito l'importo massimo stimato di cui all'art. 4, comma 1.

Articolo 4 – Importo massimo stimato

1. L'importo massimo stimato del presente Accordo quadro è pari ad euro 40.900,00 (quarantamila-novecento euro), IVA di legge esclusa.

2. Gli importi di cui ai precedenti commi sono frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'ente nell'arco temporale di durata del medesimo. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante per l'ente nei confronti dell'Appaltatore.

3. L'importo massimo stimato del presente Accordo quadro è calcolato ai sensi dell'articolo 35 comma 4 del Codice.

4. L'ente si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lett. a) e comma 12 del Codice dei contratti chiedendo all'Appaltatore una variazione delle prestazioni, in aumento o in diminuzione, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo stimato di ciascun periodo contrattuale.

5. Ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106, per ciascun anno successivo al primo, in caso di significative variazioni rispetto ai principali elementi di costo che l'Appaltatore è tenuto a sostenere, l'Appaltatore ha diritto a richiedere un aggiornamento dei prezzi, motivando in ordine alla richiesta anche mediante opportuna documentazione a supporto. L'aggiornamento è operato sulla base di un'istruttoria condotta, in contraddittorio, dal RUP, coadiuvato dal direttore dell'esecuzione se nominato.

6. L'ente potrà accettare proposte di aggiornamento che prevedano variazioni dei prezzi contenute entro i limiti definiti dagli indici ISTAT specifici di settore, o in assenza, dall'indice ISTAT FOI. Variazioni superiori potranno essere prese in considerazione dall'amministrazione solo qualora vi fossero particolari condizioni di mercato comprovate da studi di terzi che l'Appaltatore dovrà fornire a supporto della propria richiesta.

Articolo 5 - Oneri per la sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI)

1. L'ente non ha predisposto il documento denominato DUVRI (documento unico valutazione rischi interferenziali) in quanto le attività oggetto del presente Accordo quadro, non vengono svolte presso i luoghi dell'amministrazione.

Pertanto, il valore degli oneri della sicurezza da rischi interferenziali è pari a euro 0 (zero).

2. Resta inteso che qualora l'ente, con specifico riferimento alle condizioni di svolgimento della prestazione, ravvisi che possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore, integrerà i singoli ordinativi di fornitura.

Articolo 6 - Oneri aziendali della sicurezza (DVR)

In caso di forniture senza posa in opera, di servizi di natura intellettuale e di affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) non è prevista la dichiarazione sugli oneri da DVR.

Articolo 7 - Corrispettivo del servizio

1. Il corrispettivo del servizio per le singole pubblicazioni, sino ad esaurimento dell'importo massimo stimato per euro 40.900,00 (quarantamilanovecento euro), IVA di legge esclusa è pari al prezzo indicato nel Preventivo di offerta allegato, rispettivamente per due quotidiani nazionali e due quotidiani locali, per bando ed esito di gara.

2. Il prezzo praticato per ciascun ordinativo dovrà corrispondere al preventivo di offerta allegato, cui si rinvia.

Articolo 8 - Ordinativi

1. Il presente Accordo Quadro sarà reso operativo mediante emissione di singoli ordinativi, in cui verranno indicate le attività da eseguire, unitamente ad ogni altro elemento utile ad identificare la singola prestazione. L'amministrazione pertanto invierà una PEC al fornitore contenente gli avvisi da pubblicare, come da modelli allegati al Capitolato Tecnico Prestazionale, nonché ulteriori elementi necessari per la pubblicazione.

2. L'Appaltatore dovrà fornire riscontro nel termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla sua ricezione, comunicando su quali quotidiani avverrà la pubblicazione, unitamente alla data e al prezzo complessivo da corrispondere, distinto tra quotidiani nazionali e quotidiani locali (nel rispetto dei prezzi definiti sulla base del preventivo offerto dall'Appaltatore).

3. Gli ordinativi non possono essere emessi qualora sia esaurito l'importo massimo di cui all'articolo 4.

Art. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Accordo quadro, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. I L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione.
2. L'Appaltatore dovrà attenersi a quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 per evitare situazioni di conflitto di interesse.
3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Amministrazione entro dieci giorni dall'intervenuta modifica.
4. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
5. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare la conseguente risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 22.

Art. 10– Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Art. 11 – Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo in favore dell'Appaltatore è effettuato sulla base delle fatture emesse dall'Appaltatore conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia, nonché dal presente Accordo quadro e dagli ordinativi emessi.

2. La fatturazione avviene ad ogni pubblicazione, salvo diverso accordo tra le parti per l'emissione di fatture periodiche relative a tutti gli ordinativi evasi.

3. Tutte le fatture dovranno contenere il riferimento al presente Accordo quadro e al CIG (Codice Identificativo Gare). Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

4. L'Amministrazione provvederà al pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.

5. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato al Concessionario l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente Accordo quadro. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.

6. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

7. Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

8. Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321) – Padriciano n. 99, 34149 Trieste e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

9. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Unico Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park è: **UF6YGC.**

10. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali; in particolare le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

11. L'importo delle predette fatture verrà pagato a mezzo bonifico dall'Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall'Appaltatore.

Art. 12 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente Accordo quadro.

2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) n. 96279904B1, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti

diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell'Accordo quadro.

5. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 13 – Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Accordo quadro. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Accordo quadro.

3. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo quadro, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente Accordo quadro, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Area Science Park.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con il presente contratto siano oggetto di trattamento,

automatizzato e no, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché di quelli legislativi e amministrativi collegati.
2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Art. 15 – Responsabilità civile

1. L'Appaltatore risponde dei danni arrecati dai propri dipendenti e incaricati ai beni dell'ente, nonché a terze persone o a cose di terzi con i quali venga in contatto in ragione dello svolgimento delle attività oggetto della Accordo quadro.

2. Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne Area Science Park da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti.

3. L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione del servizio/fornitura svolto/a, anche nel caso in cui sia stato autorizzato a subaffidare a terzi parte del/della servizio/fornitura.

Art. 16 - Subappalto

1. L'Appaltatore non intende affidare in subappalto parte del contratto.

Art. 17 – Garanzia definitiva

1. L'Appaltatore viene esonerato dal prestare la garanzia definitiva, secondo quanto previsto dal comma 11, dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, in ragione della specifica natura del servizio e dell'importo complessivo stimato, stante altresì la comprovata solidità dell'operatore economico affidatario.

Art. 18 – Facoltà unilaterale di recesso

1. L'ente avrà facoltà di recedere, in qualsiasi momento, unilateralmente dal contratto, dandone comunicazione all'Appaltatore con avviso di ricevimento con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'ente, che tale cessazione non comporti danno alcuno all'amministrazione stessa.
3. In caso di recesso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché direttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e / o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.
4. L'ente si riserva la facoltà di recedere dal presente atto per ragioni impreviste ed imprevedibili emerse nel corso della gestione e per ragioni di interesse pubblico.

Art. 19 – Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative interessanti Area Science Park che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, l'Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte

unilateralmente dall'Accordo quadro e/o dai singolo ordinativi/contratti esecutivi, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Concessionario mediante PEC.

2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 20 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991**.** È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG assegnato all'Accordo quadro al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 21 – Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

1. Con atto formale Area Science Park procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

2. In ogni caso, Area Science Park potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.

3. Area Science Park può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

4. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 22 – Risoluzione per inadempimento

1. Area Science Park si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso Area Science Park ha la facoltà procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore.

2. In ogni caso si conviene che Area Science Park, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:

a) ingiustificato ritardo nell'effettuazione del servizio per un periodo superiore a 10 giorni rispetto al termine oggetto di offerta;
b) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori,

accertato dagli enti competenti;

c) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione;
d) ricorso a subappalti non autorizzati dall'Amministrazione;
e) violazione del divieto di cessione del contratto o delle norme in materia di cessione del credito;
f) mancata osservanza degli obblighi contenuti nel Patto di integrità di Area Science Park.

3. Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).
4. Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
5. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire ad Area Science Park tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
6. L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 23 – Penali

1. In caso di eventuali prestazioni non conformi a quanto indicato nelle modalità di espletamento descritte dal presente contratto, verrà applicata una penale variabile tra lo 0,3‰ (zero-virgola-tre -per-mille) e l'1‰ (uno-per-mille) dell'importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

2. Nel caso venga applicato un numero di penali superiore a 10 (dieci), l'ente si riserva il diritto alla risoluzione dell'Accordo quadro.

3. La richiesta di pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale.

4. L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'ente può trattenere l'importo delle penali in sede di liquidazione delle fatture

Art. 24 - Fallimento dell'Appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente Accordo quadro, salvo quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

Art. 25 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il dott. Diego Arocchi, Direttore della Sezione Affari Generali, Appalti, Processi e Sistemi Informativi dell'ente.

2. Eventuali variazioni rispetto alle responsabilità sopra indicate saranno tempestivamente comunicate all'Appaltatore.

Art. 26 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto della concessione vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 ("Disposizioni

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del presente Accordo quadro e di tutto gli atti esecutivi conseguenti.

2. L'Appaltatore collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste – Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 27 – Foro di competenza

1. Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Trieste.

Art. 28 – Forma dell'Accordo, oneri fiscali, spese contrattuali e rimborso delle spese di pubblicazione

1. Il presente Accordo quadro è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 14 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

2. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula dello stesso, nonché dei singoli ordinativi, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Area Science Park per l'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n, 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:

Art. 3 – Durata
Art. 9 – Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore
Art. 11 –Fatturazione e pagamenti
Art. 13 – Obblighi di riservatezza
Art. 16 – Subappalto
Art. 18 – Recesso
Art. 19 – Recesso per giusta causa
Art. 20 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito
Art. 22 – Risoluzione per inadempimento
Art. 23 – Penali
Art. 27 – Foro di competenza

L'Appaltatore